



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

DETERMINAZIONE N. 49 - REG. GEN. 176 DEL 21-04-2022

Ufficio: RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, RELAZIONI CON IL PUBBLICO

**OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 14695 del 08.09.2020
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA. APPLICAZIONE SANZIONE AI
SENSI ART. 6 C. 2 L.R. 1/2011**

IL RESPONSABILE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI BIBLIOTECA TEATRO

La sottoscritta Dott.ssa Minichiello Giulia in qualità di Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio, Eventi, Biblioteca, Teatro, incarico conferito del Decreto Sindaco n. 4/2022;

Richiamata:

- la Legge Regione Emilia Romagna n. 1/2011 e ss. mm “Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche” la quale prevede all’art. 2 C. 2 l’obbligo di presentazione del documentato unico di regolarità contributiva (DURC) per il commercio su aree pubbliche da assolversi, per i titolari di autorizzazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 DPR 445/2000;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 2012/2015 che disciplina le nuove modalità di verifica del DURC da parte dei comuni a decorrere dal 1 gennaio 2016 tramite modalità esclusivamente telematiche con cadenza annuale per i titoli in essere a tale data;

Premesso che la ditta XXXXXXXX con sede a XXXXXXXX cap XXXXXXXX, CF XXXXXXXX, P.IVA XXXXXXXX è titolare della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B) itinerante n. 14695 del 08.09.2020 rilasciata dal Comune di Copparo;

Considerato che la suindicata ditta, nell'ambito dei suddetti controlli da effettuarsi annualmente è risultata irregolare ai fini DURC alla data del 14/01/2022 e che con nota del Responsabile Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio del Comune di Copparo, Prot. n. 2876 del 09/02/2022 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., di sospensione dell'autorizzazione commerciale ed è stato assegnato un termine di trenta giorni dal ricevimento (avvenuto il giorno stesso come risulta da ricevuta di avvenuta consegna restituita dalla pec) per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti;

Atteso ad oggi che non sono state presentate né memorie né documenti in riferimento al procedimento;

Considerato che ad un nuovo controllo del DURC la ditta sopra indicata è risultata irregolare ai fini DURC alla data del 14/03/2022;

Ritenuto pertanto opportuno procedere in merito e di applicare la sanzione di cui all'art. 6 comma 2 LR 1/2011 sospendendo per un periodo di sei mesi l'autorizzazione e concessione sopra richiamata;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/998. n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 25/06/1999, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Vista la legge regionale 10/02/2011, n. 1 così come modificata dalle successive L.R. 21/12/2012, n. 19 e 24/05/2013, n. 4, nonché la circolare della R.E.R. PG. N. 2011 - 94409 del 14/04/2011;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. di sospendere per irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 LR 1/2011 per un periodo di **sei mesi a decorrere dalla data di notifica del presente atto**, l'autorizzazione di tipo B per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante n. 14695 del 08.09.2020 rilasciata dal Comune di Copparo alla ditta XXXXXXXX meglio generalizzata in premessa;
2. di dare atto che ai sensi del punto 1 lettera d) della DGR 2012/2015 durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo l'intestatario del titolo può fare istanza al Comune affinché questo proceda ad una nuova verifica di regolarità. Resta fermo il **periodo minimo di sospensione di un mese** previsto dal comma 2bis dell'art. 6 della legge regionale 1/2011;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 1/2011, l'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione;
4. di notificare via PEC il presente provvedimento alla ditta interessata;
5. di inviare il presente atto al Corpo di Polizia Municipale Unione Terre e Fiumi e Comando Compagnia Carabinieri di Copparo;
6. **di dare atto che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo del Comune con omessa pubblicazione di dati per evitare pregiudizio alla tutela degli interessi economici e commerciali della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;**
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Minichiello Giulia, Responsabile Settore Sviluppo Economico, Promozione Imprese e Territorio, Relazioni con il Pubblico;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna o in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto;

9. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
10. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo del Comune ai sensi dell'art. 67 del vigente Statuto Comunale

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

Lì, 21-04-2022

IL RESPONSABILE P.O
F.to Minichiello Giulia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 21-04-2022

L' INCARICATO
F.to Minichiello Giulia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa